

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1584

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BIASUTTI, ARMANI e TOROS

Presentata il 22 settembre 1959

**Provvedimenti a favore dei danneggiati da terremoti in Friuli
nella primavera del 1959**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 26 aprile 1959 un forte terremoto colpiva la parte centrale dell'arco alpino friulano, danneggiando gravemente numerosi abitati in vari comuni della provincia di Udine. L'intensità della scossa raggiunse l'ottavo grado della scala « Mercalli » negli abitati della media valle del But ed il settimo e sesto grado nelle contigue valli del Degano e del Chiarsò, come pure nella bassa valle del Fella. Nella zona epicentrale, che comprende gli abitati di Imponzo e Cadunea in comune di Tolmezzo, Cedarchis in comune di Arta, e Formeaso, Zuglio e Sezza in comune di Zuglio Carnico, tutti gli edifici sono più o meno lesionati gravemente; e se non si sono dovute fortunatamente lamentare perdite di vite umane, ciò si deve (oltre che all'ora di mattino avanzato in cui avvenne la scossa) alle forti legature con tiranti di cui per uso tradizionale pressoché tutte le case sono munite, e che hanno impedito rovine altrimenti inevitabili. Nonostante ciò, i funzionari del Genio civile hanno dovuto non solo procedere ad urgenti puntellamenti, ma altresì dichiarare inabitabili molte case e far chiudere scuole ed asili infantili ad Imponzo, Zuglio, Formeaso, Sezza, Arta, Paluzza, Treppo Carnico, Ligosullo. In alcune località, l'effetto disastroso dello scuotimento è stato aggravato da circostanze locali: terreno franoso a

Cazzaso di Tolmezzo e Ligosullo, gessi nel sottosuolo a Treppo Carnico.

Il 13 giugno, un nuovo terremoto colpiva l'alta valle del Tagliamento, danneggiando i sei abitati dei comuni di Forni di Sotto (7° grado) di Forni di Sopra (6° grado).

Complessivamente, i danni si estendono ad oltre trenta paesi, e sono stati rilevati dai funzionari del Genio civile su duemila cinquecento fabbricati; la spesa necessaria per i restauri è stata calcolata globalmente a 500 milioni.

Con la presente proposta di legge si propone di estendere alle popolazioni colpite i provvedimenti già usualmente adottati in Italia nell'occasione di analoghe calamità pubbliche: ripartendo cioè la spesa necessaria a ripristino della stabilità degli edifici in parti uguali fra lo Stato ed i proprietari. L'approvazione di tali provvidenze è tanto più urgente, in quanto non è stato possibile reperire le baracche richieste dal Genio civile, e numerose famiglie sono tuttora costrette ad abitare in fabbricati pericolanti.

La situazione è ancora aggravata dal fatto che numerose repliche (a Forni di Sotto fino a trenta in una sola notte) si sono purtroppo fatte sentire nelle zone colpite, aumentando i danni ed accrescendo il panico; e non è possibile provvedere se scosse d'intensità notevole abbiano o meno a ripetersi.

L'uno e l'altro terremoto sono di origine tettonica. Nel primo si è mosso il settore centrale della grande linea di dislocazione Valsugana-Sava, là dove essa interseca le fratture delle valli trasversali, ad essa perpendicolari: il secondo terremoto si è manifestato nella parte più sensibile della grande frattura del Tagliamento, che decorre a sud della precedente.

Le popolazioni colpite sono afflitte da una economia montana poverissima, alleviata soltanto dai proventi della emigrazione stagionale.

Da ciò la necessità di agevolare con la concessione di mutui di favore la possibilità di sopportare da parte dei proprietari la loro quota parte di spesa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 250.000.000 per la riparazione dei danni provocati da scosse sismiche nella primavera 1959 in provincia di Udine nei comuni di Arta, Cercivento, Enemonzo, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Raveo, Suttrio, Tolmezzo, Villa Santina, Zuglio, Chiusaforte, Moggio Udinese, Pontelba, Resia, Ampezzo.

Con detta somma da iscriversi in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1959-60, si provvederà nei detti comuni:

a) alla concessione di sussidi in ragione del 50 per cento della spesa per la riparazione o ricostruzione, esclusi ogni ampliamento, decorazione ed abbellimento, di edifici pubblici e di uso pubblico delle Amministrazioni provinciali e comunali, nonché di edifici destinati ad uso di culto e di beneficenza che rientrino tra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35 e 29 maggio 1947, n. 649;

b) alla concessione di sussidi in ragione del 50 per cento della spesa per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani e rustici di proprietà privata, limitatamente alle opere indispensabili ai fini dell'abitabilità.

È autorizzata inoltre la spesa di lire 50.000.000 per contributo dello Stato al pagamento nella misura del 50 per cento sugli interessi passivi sui mutui decennali di cui all'articolo 3. Alla copertura delle spese autorizzate nel presente articolo sarà fatto fronte mediante l'utilizzo del fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

ART. 2.

In deroga alle vigenti disposizioni, la concessione dei sussidi di cui al precedente articolo, è demandata al Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia.

ART. 3.

L'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezia, le Casse di risparmio, gli Istituti di credito fondiario e gli Istituti di credito ordinario, sono autorizzati anche in deroga ai relativi statuti, a concedere mutui ai proprietari che abbiano ottenuto la concessione dei sussidi di cui all'articolo 1.

Il mutuo, che dovrà essere rimborsato entro un decennio, non potrà superare l'ammontare della spesa occorrente per i lavori da eseguire, quale risulta determinata dalla perizia redatta dal Genio civile ed approvata dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia.

Con il fatto stesso della stipulazione del mutuo s'intende che i proprietari abbiano ceduto all'Istituto mutuante le somme che verranno liquidate in loro favore a carico dello Stato in dipendenza dell'esecuzione dei lavori. Gli Istituti mutuanti hanno l'obbligo di comunicare entro cinque giorni dalla data di stipulazione del relativo contratto, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'ufficio del Genio civile di Udine, l'avvenuta concessione del mutuo e l'ammontare di questo. Dal giorno del ricevimento di tale comunicazione, i pagamenti che dovessero ancora essere disposti, saranno effettuati a favore dell'Istituto mutuante, che ne accrediterà l'importo al proprietario mutuario a parziale estinzione del suo debito.

L'ipoteca iscritta a favore degli Istituti mutuanti a garanzia dei mutui è valida verso tutti, con prevalenza di grado di fronte ad ogni altra, sull'area e sull'intero edificio riparato, ricostruito o costruito a nuovo.

ART. 4.

Gli atti di cottimo o di appalto, nonché di mutuo come pure di prestito con delegazione del sussidio dello Stato, relativi alla attuazione della presente legge, sono esenti dalla tassa di bollo e registrati gratuitamente.

Le correlative formalità ipotecarie saranno pure eseguite gratuitamente, fatta eccezione per gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche. L'esonero si estende agli eventuali diritti catastali.

ART. 5.

I sussidi di cui all'articolo 1, possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purché gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione all'Ufficio del Genio civile di Udine e questo abbia provveduto all'accertamento del danno. In tal caso i sussidi verranno concessi soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili all'accertamento.

ART. 6.

Le domande di sussidio per la riparazione degli edifici pubblici e di uso pubblico inclusi gli edifici di culto e beneficenza, devono essere presentate corredate dalla perizia dei lavori da eseguire e dal certificato dell'autorità competente ad attestare la appartenenza e natura dell'edificio da riparare.

ART. 7.

Le domande di sussidio per la riparazione dei fabbricati urbani e rustici di proprietà privata, devono essere corredate del certificato catastale di attualità e dell'atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'articolo 1158 del Codice civile.

A tal fine potrà essere sufficiente una dichiarazione giurata resa davanti al pretore o ad un notaio da quattro proprietari del luogo riconosciuti tali dal pretore o dal notaio, che attestino la notoria appartenenza dell'immobile e per quale titolo al richiedente il sussidio, oppure un certificato rilasciato nello stesso senso, per scienza propria o sotto la sua personale responsabilità, dal sindaco del comune.

ART. 8.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga a più persone la domanda per ottenere il sussidio, può essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari. Il comproprietario che ha presentato la domanda ha la facoltà di eseguire i lavori, di riscuotere il sussidio anche nell'interesse e nel nome degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti fra i comproprietari derivanti dalla concessione del beneficio.

ART. 9.

L'Ufficio del Genio civile, ricevuta la domanda documentata ai sensi del precedente articolo, redige la perizia dei lavori di riparazione o di ricostruzione, o nel caso sia stata presentata dall'interessato, ne cura la revisione comunicando gli atti, col proprio parere, al provveditorato regionale delle opere pubbliche di Venezia.

L'Ufficio del Genio civile, dopo l'approvazione del Provveditorato, ne da comunicazione al richiedente il sussidio.

I lavori devono essere iniziati entro il termine di tre mesi dalla data di ricevimento

della suddetta comunicazione ed ultimati, con decorrenza dalla stessa data, entro dodici mesi, salvo proroga che può essere concessa per gravi e giustificati motivi dall'Ufficio del Genio civile di Udine per un periodo di tempo non superiore a quello originariamente fissato.

Se nei termini di cui al precedente comma, i lavori non vengano iniziati od ultimati, la concessione del beneficio è revocata in tutto o per la parte di sussidio non ancora predisposta.

Al beneficiario che abbia iniziato i lavori nel termine stabilito, possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione delle opere ed in base a stati di avanzamento, nella misura del 40 % della spesa contabilizzata.

Dell'avvenuta ultimazione il beneficiario deve dare comunicazione all'Ufficio del Genio civile di Udine per mezzo di raccomandata.

ART. 10.

Le domande per la concessione dei sussidi di cui alla presente legge devono essere presentate all'Ufficio del Genio civile di Udine entro il termine perentorio di due mesi dalla data del presente provvedimento.

ART. 11.

I lavori da eseguire a termine dell'articolo 1 sono dichiarati di pubblica utilità ed urgenti ed indifferibili ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

ART. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.